

CP

**UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE**

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037



**UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO**

**BASSO LAGO MAGGIORE**

--oo0oo--

Rep. n. 105 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 104 /2012 del 27 DIC 2012

**CONCESSIONE DEMANIALE**

**DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO**

(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i. - Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **SAVOINI PIERMARIA**, **tipologia di concessione: AREA A TERRA LIBERA DA MANUFATTI - attività d'uso: PARCHI E GIARDINI AD USO PRIVATO.**-----

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria mod. S9 presentata al Comune di Arona da:-----

**SAVOINI Piermaria**, nata a Barengo (NO) il 31/01/1965 (c.f. SVN PMR 65A71 A653C), residente in Arona (NO), Piazza Gorizia 6, registrata al protocollo generale in data 29/09/2005 con il numero 34532, intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 20 mappale 51 parte del N.C.T. del comune di Arona;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- vista la determinazione n. S20/129/2012 del 04/04/2012 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore della Sig.ra Savoini Piermaria;-----

- atteso che per l'area demaniale in oggetto risultano presentate diverse domande di sanatoria (nello specifico n.3 istanze di sanatoria) e che occorre pertanto definire le singole aree concedibili;-----
- visto il verbale di "visita locale di istruttoria" n. 01/2012 del 15/06/2012, redatto dallo portello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata Demanio, con il quale è stata definita, tra l'altro, l'area riconducibile alla Sig.ra Savoini Piermaria;-----
- visto il tipo frazionamento, depositato in data 15/10/2012 dal Geom. Pulze Ruggero, con il quale è stato frazionato l'originario mappale 51 in numero 3 mappali da attribuire ai singoli richiedenti, tra cui la Sig.ra Savoini a cui viene attribuito il mappale 96 di 69 mq.;-----

**CONCEDE**

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

**SAVOINI Piermaria**, nata a Barengo (NO) il 31/01/1965 (c.f. SVN PMR 65A71 A653C), residente in Arona (NO), Piazza Gorizia 6, di:-----

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese (identificata al foglio 20 mappale 96 del Comune di Arona), riconducibile alla seguente tipologia di concessione:-----

a) area a terra libera da manufatti: **mq. 69,00**;-----

al di fuori delle zone portuali, per il seguente periodo:-----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-----

- dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **parchi e giardini ad uso privato;** -----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**.-----

**Art. 2** - Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in € 89,70 e ricondotto ad **€ 300,00** ai sensi dell'art.15, comma 2 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i., e' stato interamente versato dal concessionario in data 15/12/2011;-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009.-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o

copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

**Art. 4** – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 5** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 6** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 7** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

**Art. 8** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

**Art. 9** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 10** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 11** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo

carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

**Art. 12** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 13** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 14** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 15** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 16** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesà li,  
27 DIC 2012




Ufficio Provinciale di Novara - Territorio Servizi Catastali - Direttore ING. ANTONIO FRANCO AMABRA telematica esente per fini istituzionali

27-Dic-2012 15:12  
Prof. n. T149283/2012

Scala originale: 1:500  
Dimensione cornice: 133.500 x 94.500 metri

Comune: ARONA/A  
Foglio: 20

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
REP. N. 105/A DEL 27.DIC. 2012



N=1000

1 Particella: 96

E=100